

USB – Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego



**USB – Unione Sindacale di Base**  
Università degli studi di Trieste

Trieste, 24 marzo 2024

All'università degli studi di Trieste  
p.le Europa, 1  
34127 – TRIESTE

**RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta nella lista <USB Pubblico Impiego>**

Oggetto: richiesta in merito al trattamento economico spettante al personale apicale e subapicale in esito a PEV bandito nel corso del 2023.-

Lo scrivente sindacato formalizza quanto già esposto verbalmente durante l'incontro di giovedì 14 marzo '24 (odg: varie ed eventuali) di cui alla rettorale prot. 46413 del 06/03/2024 e presenta la richiesta che segue.

<Il CCNL comparto università, quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto il 09/08/2000, art. 55, comma 7, prevede:

“In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore”.

Sulla questione, il vigente CCNL, comparto istruzione e ricerca, triennio normativo 2019/2021, sottoscritto il 18/01/2024, art. 89, comma 2, prevede:

“In caso di passaggio tra le Aree, il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel fondo risorse decentrate delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari. Si applica, infine, quanto previsto dall'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione)”.

Il succitato art. 118, comma 3, prevede quanto segue:

“Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di passaggio ad Area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo

risorse decentrate delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza dello stipendio in godimento (stipendio tabellare e differenziale 138 stipendiale), nel caso in cui lo stipendio tabellare della Area di nuovo inquadramento risulti inferiore. La quota eventualmente mantenuta continua ad essere corrisposta a carico del fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova Area".

Nel contempo, l'art. 92, comma 1, del vigente CCNL, comparto istruzione e ricerca, triennio normativo 2019/21, sottoscritto il 18/01/2024 prevede:

“Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo [vale a dire il Titolo II recante rubrica “Ordinamento professionale” n.d.r], lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo<sup>1</sup> ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”.

Per quanto riguarda le procedure selettive di progressione verticale, per titoli ed esami, per alcuni posti di categoria “D” ed “EP” indette da codesto ateneo nel corso del 2023, i correlati bandi d'indizione adottati dalla Direzione generale fra ottobre<sup>2</sup> e novembre 2022, recavano il riferimento al CCNL, quadriennio giuridico 2006/09, sottoscritto in data 16/10/2008 e al CCNL, triennio giuridico 2016/18, sottoscritto in data 19/04/2018.

D'altra parte, è opportuno ricordare la natura del bando quale *lex specialis* che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, vincola non solo i candidati ma la stessa pubblica amministrazione con la conseguenza che i lavoratori potevano legittimamente ritenere che dalla sottoscrizione del contratto non potevano derivare conseguenze pregiudizievoli in ordine al trattamento economico loro spettante considerato i CCNL richiamati nel bando e vigenti al momento dell'emanazione del bando medesimo.

Inoltre, per quanto riguarda il sia pur diverso personale in regime di diritto pubblico, è notorio che - ai fini dell'applicabilità delle norme sopravvenute - l'università abbia assunto ed assuma a riferimento la data d'indizione del bando (adottato, in quel caso nella forma del decreto del Rettore) volto alla nomina di professori universitari di I/II fascia della docenza.

*Ad abundantiā* ricorda che, in precedenti casi riguardanti il personale contrattualizzato TA, l'ateneo ha sostenuto l'interpretazione secondo la quale è esclusa la riassorbibilità dell'assegno *ad personam* nei casi diversi da quelli

<sup>1</sup> Vale a dire in data 1° maggio 2024.

<sup>2</sup> Vedi, ad esempio, il Decreto della Direttrice generale Rep. 709, prot. 150502 del 27/10/2022 e il DDG Rep. 738, prot. 155157 del 14/11/2022.



conseguenti a future progressioni verticali, citando alcune sentenze della Cassazione e un parere dell'ARAN<sup>3</sup>.


Un tanto premesso, la scrivente organizzazione sindacale è dell'avviso che nei riguardi del personale apicale e subapicale - quindi con retribuzione superiore a quella contrattualmente prevista per la categoria immediatamente superiore – vincitore ovvero idoneo in esito alle PEV disciplinate secondo il rispettivo bando d'indizione e sottoscrittore del conseguente contratto di lavoro, devono trovare applicazione le norme del CCNL, quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto il 09/08/2000, art. 55, comma 7 e non quelle, cronologicamente sopravvenute, dettate dal CCNL, triennio normativo 2019/2021, sottoscritto appena il 18/01/2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, supplemento ordinario n. 32 dell'08/02/2024 - Serie generale.

Il ricordato quadro contrattuale e normativo, la cui chiarezza non ha bisogno di ulteriori verifiche, neppure sotto forma di ulteriori pareri e/o quesiti, è tale da consentire l'attribuzione al personale interessato di un corrispondente *assegno ad personam* riassorbibile solo nel caso di future progressioni verticali>.

Nell'attesa di formale risposta, porge molti saluti

Molti saluti,

**Ferdinando ZEBOCHIN**  
coordinatore USB PI di ateneo  
RSU eletto nella lista <USB-PI>



---

<sup>3</sup> Il riferimento è alla documentazione prodotta nel 2019 dalla direttrice generale pro tempore.